

I diversi equilibri fiscali nelle comunità mugellane del Contado

Le considerazioni di Gianni e Tavanti sono particolarmente rilevanti non solo perché, come accennato, dimostrano tendenze e convinzioni divergenti all'interno del gruppo dirigente incaricato dell'organizzazione della Riforma, ma anche e soprattutto perché individuavano già i punti problematici su cui si sarebbero giocati gli equilibri e i negoziati decisivi alla base delle divergenze tra i Regolamenti *locali* di ciascuna comunità. In tal senso, è emblematico che i valori impositivi indicati nelle lettere del settembre 1772 fossero perfettamente conservati dal Regolamento particolare ufficiale per la Comunità di Borgo San Lorenzo, pubblicato il 23 maggio 1774¹. Le sue disposizioni divenivano particolarmente rilevanti perché, come Tavanti ricordava in conclusione della sua lettera a Gianni, «questo dovrà servire di norma, per quelli da farsi per le altre comunità del Contado»². Il fatto che le perplessità del soprintendente della Segreteria di Finanze riguardassero, in fondo, la ripartizione dell'onere fiscale tra proprietari e non possidenti nelle comunità del Contado fiorentino porta a concentrare – almeno per le Comunità del Contado – l'attenzione proprio su

¹ *Bandi, e ordini*, cit., vol. VI, doc. XXXVI. Al netto, ovviamente, della differente unità di conto adoperata. L'articolo V stabiliva infatti che l'Imposizione Comunitativa – gravante su contadini, artigiani e testanti – sarebbe ammontata a 200 scudi, pari alle 1400 lire di cui parlava Tavanti. Il testo integrale del Regolamento è riportato nella sezione II dell'Appendice documentaria: *Regolamenti locali delle comunità del Mugello*.

² Tavanti a Gianni, 23 settembre 1772, ASFi, *Carte Gianni*, b. 4, ins. 35.

questo tema, che non a caso avrebbe rappresentato il principale segno distintivo dei singoli regolamenti.

La composizione di ciascun regolamento particolare si configura così come un banco di prova decisivo, come un momento di negoziazione con le componenti locali e una testimonianza di diversi rapporti di forza tra di esse. La conservazione, in due specifici faldoni all'Archivio di Stato di Firenze, delle minute dei Regolamenti delle comunità del Mugello appartenenti al Distretto e al Contado fiorentino divengono quindi un'importante fonte d'informazione, non ancora sufficientemente valorizzata dalla critica storica³.

L'aurorale Regolamento per Borgo San Lorenzo – l'unico datato 1772 – rivela così tendenze generali che sarebbero state condivise dalle altre comunità mugellane (e non solo). Il primo dato che emerge è la particolare corposità di queste bozze di regolamenti locali: la sproporzione tra i cinque articoli che compongono il Regolamento ufficiale e i 99 della minuta è di per sé emblematica. Questa forte discrasia è dovuta alla scelta di far confluire gran parte delle disposizioni originariamente contenute nella normativa locale all'interno del *Regolamento generale*: una scelta da cui non sembra estranea proprio l'azione di Tavanti, che, come visto, aveva mostrato più di una perplessità di fronte a particolarismi normativi che, ai suoi occhi, costituivano un grave pericolo per il successo della Riforma⁴.

Concentrandosi sulle sole disposizioni che sarebbero state confermate nei regolamenti locali definitivi, si nota la quasi perfetta coincidenza rispetto ai contenuti della minuta. Così l'indicazione dei diversi popoli (28) compresi nella nuova comunità di Borgo San Lorenzo; così la composizione numerica del Magistrato Comunitativo (1 Gonfaloniere e 10 Rappresentanti) e del Consiglio Generale, che avrebbe compreso anche un deputato per ciascun popolo, per un totale di 39 membri⁵. Ancor più importante è la continuità che si coglie nell'entità della

³ Cfr., per le prime, ASFi, *Soprassindaci, sindaci e Ufficio delle Revisioni e Sindacati*, 649 (Marradi, Palazzuolo, Firenzuola) e, per le seconde, ivi, 657 (Scarperia, San Piero a Sieve, Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Vicchio, Dicomano, San Godenzo).

⁴ Rientrano così nel *Regolamento generale* tutte le disposizioni valide per ciascuna comunità: dai criteri per la formazione delle borse per il Magistrato comunitativo e il Consiglio generale – che, nel caso del Contado e a differenza del Distretto, erano fissate nella normativa generale – alle disposizioni sulle ammende (previste per quanti rifiutassero di risiedere benché estratti), sostituzioni ed esenzioni dalle due magistrature a capo della comunità; dalle nuove disposizioni relative agli altri incarichi pubblici (camarlingo; deputati all'imposizione; revisori dell'imposizione...) alle allivellazione e ai criteri generali del nuovo sistema impositivo. Anche le minute delle comunità del Distretto, al di là della diversa regolamentazione, condividono questa tendenza generale, riportando anche tutte quelle disposizioni di carattere generale che sarebbero state poi ospitate nel solo *Regolamento generale*.

⁵ Come detto, i criteri per l'imborsazione nelle due magistrature comunitative erano comuni per tutte le comunità del Contado e prevedevano, per il Magistrato comunitativo, i possidenti di «beni stabili da contribuire sulla rendita dei medesimi, in proporzione di un fiorino, o lira di decimino». Art. VIII della Minuta (ASFi, *Soprassindaci, sindaci e Ufficio delle Revisioni e Sindacati*, 657) e l'art. VII del *Regolamento generale per le comunità del Contado*, cit.. Nella borsa del Consiglio generale sarebbero invece rientrati «tutti i capi di famiglia,

Tassa di Redenzione, che già nella Minuta (art. XXXIV) è fissata a 438 scudi (e così sarebbe stata confermata dall'art. IV del Regolamento particolare ufficiale) e nella correlata fissazione del dazio annuale, gravante su contadini, artigiani e testanti e pari a 200 scudi (art. XLVI della Minuta e V del Regolamento finale).

Tra i pochissimi fattori di discontinuità si segnalano invece le procedure individuate per la nomina dei deputati e dei revisori delle imposte. L'articolo 41 del *Regolamento generale* stabiliva che per i primi sarebbero state estratte 4 polizze dalla borsa del Magistrato generale, i cui membri le avrebbero sottoposte a votazione eleggendo i deputati a maggioranza di due terzi. Nel caso dei revisori, «poiché l'istituzione di questo Ufficio è destinata a dar soddisfazione a tutti i Contribuenti, e precisamente anche a quelli che per mancanza di possesso della sufficiente quantità di beni stabili non fossero abilitati a risiedere nel Magistrato Comunitativo», veniva invece stabilita l'istituzione di una borsa *ad hoc*, formata da tutti i possessori di beni stabili nella comunità senza riguardo alla loro estensione, dalla quale sarebbero stati tratti questi funzionari⁶. La peculiarità che si riscontra in alcune delle minute delle comunità del Mugello appartenenti al Contado fiorentino consiste nella presenza – segnatamente, nei casi di Borgo San Lorenzo, Scarperia e San Piero a Sieve – di una versione precedente, poi sbarrata, che prevedeva che le polizze dei deputati fossero estratte non dalla borsa del Magistrato, ma tra tutti i possidenti, ovvero dalla stessa borsa creata per l'ufficio dei revisori. Ciò avrebbe costituito, evidentemente, un'ulteriore garanzia per i piccoli proprietari. La scelta di optare per la versione che poi rimarrà nel *Regolamento generale* indica invece il riorientamento verso un criterio più prudente, che avendo interpretato la funzione dei revisori come garante degli interessi della piccola proprietà non riteneva più necessario né conveniente esporsi al rischio di nominare deputati all'imposizione che non garantissero una proprietà rilevante.

In linea generale, i tratti emblematici della Minuta di Regolamento per Borgo San Lorenzo sarebbero stati riprodotti – coi dovuti adeguamenti – da tutte le altre comunità del Mugello appartenenti al Contado fiorentino. Oltre alla loro particolare corposità (siamo sempre intorno ad un centinaio di disposizioni), tutte le minute sotto esame anticipano già i tratti distintivi che avrebbero

tanto delle famiglie di contadini, o lavoratori di terre, che delle famiglie di artigiani, oltre i nomi di tutti i possidenti beni stabili, nessuno eccettuato». Cfr. l'art. XV della Minuta e l'art. XII del *Regolamento generale*.

⁶ Il *Regolamento generale* prevedeva in tal modo una *terza* borsa oltre a quella del Magistrato comunitativo (art. VI) – «la quale contenga in tante polizze o cedole distinte i nomi di tutti quelli che possederanno beni stabili descritti o non descritti ai rispettivi Campioni o Tomi di Decimino delle loro Comunità di qualunque natura fieno i beni, purché situati e compresi nel rispettivo territorio, e di qualunque stato grado o condizione sieno i possidenti dei medesimi beni o stanziati ed abitanti familiarmente in qualsivoglia parte del territorio o non abitanti e lontani» – e a quella del Consiglio generale (art. XII), in cui erano inclusi «in tante cedole o polizze distinte i nomi di tutti i Capi di famiglia tanto delle famiglie de' Contadini o Lavoratori di terre, che delle famiglie d'Artigiani, oltre i nomi di tutti i possidenti beni stabili, nessuno eccettuato».

contraddistinto le rispettive versioni finali. Al di là della diversa composizione numerica delle due magistrature – dipendente, com'è naturale, dall'estensione della comunità in oggetto e dai popoli in essa comprese –, è nella proporzione tra l'entità della Tassa di Redenzione e l'imposta gravante su contadini, testanti e artigiani che si riconosce il dato più variabile e significativo⁷.

Tabella 1. Diverse configurazioni del rapporto tra quota d'imposta gravante su proprietari e non proprietari.

	Tassa di Redenzione	Imposizione comunitativa (dazio)	Rapporto dazio-Tassa di Redenzione	Residuo gravante sui proprietari
Barberino di Mugello	Scudi 367	Scudi 180	49,00%	51,00%
Borgo San Lorenzo	Scudi 438	Scudi 200	45,60%	54,40%
San Piero a Sieve	Scudi 240	Scudi 110	45,80%	54,20%
Scarperia	Scudi 220	Scudi 100	45,45%	54,55%
Vicchio	Scudi 360	Scudi 150	41,60%	58,40%
Dicomano	Scudi 181	Scudi 45	24,86%	75,14%
San Godenzo	Scudi 150	Scudi 30	20,00%	80,00%

Come risulta dalla tabella 1, le comunità in esame mostrano una tendenza tutto sommato coerente, interrotta soltanto dai casi di Dicomano e San Godenzo. I dati riportati tratteggiano un quadro che, nella maggior parte della comunità, può essere definito di sostanziale equilibrio tra possidenti e non possidenti. Valutando che l'entità del dazio sarebbe stata scalata dalla Tassa di Redenzione e che il residuo sarebbe spettato ai soli proprietari, si può notare come, in fondo, la proporzione sorrida, seppur di poco, ai non proprietari. Un rapporto molto più squilibrato caratterizza invece le ultime due comunità della tabella – Dicomano e San Godenzo –, in cui la gran parte degli oneri fiscali è ripartita sulle spalle dei proprietari, mentre ai non possidenti rimane una quota decisamente minoritaria.

Pur non potendo costituire un termometro esatto, queste oscillazioni nella distribuzione del carico fiscale denotano diversi equilibri tra la componente proprietaria e le fasce che non possedevano beni descritti agli estimi. A partire dal lungo e faticoso lavoro di preparazione dei singoli regolamenti locali – in cui, ancora una volta, risulta preponderante la figura di Gianni, impegnato in uno sfiancante viaggio nelle diverse comunità del Granducato –, dietro a questi dati è possibile comprendere quanto influenti fossero, nei ceti dirigenti precedenti alla Riforma, le due classi di abitanti. Sebbene si tratti di affermazioni tenden-

⁷ Cfr. il già citato l'articolo XLII del *Regolamento generale per le comunità del Contado*. I testi integrali dei Regolamenti locali per le singole comunità mugellane del Contado sono riportati nella sezione II dell'Appendice documentaria: *Regolamenti locali delle comunità del Mugello*.

ziali, è chiaro che laddove la quota fiscale gravante sui proprietari rasentava i 4/5 del totale dovuto alla dominante – Dicomano e San Godenzo – la componente non proprietaria dovette risultare preponderante nel processo di preparazione del Regolamento e quindi nel gruppo dirigente locale – o, al contrario, risultare così irrilevante da non poter costituire una platea d'imponibili rilevante. Se si considera che la somma del dazio avrebbe dovuto rimanere stabile e non oscillare annualmente, mentre le spese della comunità avrebbero potuto aumentare ed estendersi, la posizione dei possidenti sarebbe potuta divenire in futuro ancor più sfavorevole, come nel caso di uscite eccezionali.

Si tratta di dati che assumono ancor più significato se messi a confronto con comunità di altre aree del dominio fiorentino. Se consideriamo il caso di San Giovanni Valdarno, assistiamo ad un rovesciamento di equilibri: ai non proprietari sarebbe spettato pagare il 69,6% del totale della Tassa di Redenzione e ai possidenti (solo) il 30,4%. Ancor più squilibrato a favore dei proprietari è il Regolamento locale per la comunità di Certaldo, dove la quota pagata dai non possidenti sale addirittura all'81,9% contro il 18,1% dovuto dai proprietari. Siamo, dunque, di fronte a dati estremamente variabili, che proprio in virtù della loro specificità diventano lenti emblematiche che offrono una particolare fotografia sui rapporti di forza interni alle singole comunità alla vigilia della Riforma. Nel caso delle comunità prese in esame, possiamo dunque concludere che, all'interno dei ceti dirigenti locali, tra componente proprietaria e non proprietaria vi fosse un sostanziale equilibrio. Una constatazione che comporta che implica la capacità, da parte della seconda, di ascendere a ruoli di responsabilità pubblica in virtù di criteri diversi da quello della proprietà, basati *in primis* sull'originarietà o sull'appartenenza corporativa. Un equilibrio che si rompe solo nei casi di San Godenzo e Dicomano, due comunità nei primi anni Settanta dovevano esser quasi monopolizzate da esponenti che non dovevano il proprio ruolo pubblico alla proprietà fondiaria e dove quest'ultima, probabilmente, doveva essere in buona parte appannaggio di proprietari forestieri, ovvero non residenti e dunque disinteressati alla gestione della comunità.

Sin dagli particolari equilibri desumibili dai singoli regolamenti delle comunità del Contado si delinea così un dualismo emblematico tra il nuovo modello di cittadinanza fisiocratica a base reale, teso alla creazione di una comunità di possessori, e una cittadinanza antica, a base personale, ben decisa a mantenere il proprio *status*.

Bibliografia

- “Regolamento generale per le comunità del Contado”. 1776 [1774]. In *Bandi, e ordini da osservarsi nel Granducato di Toscana*, vol. VI, doc. CXLI. Firenze: Stamperia Granducale.
- Unità archivistica 649 (Marradi, Palazzuolo, Firenzuola). *Soprasindaci, sindaci e Ufficio delle Revisioni e Sindacati*. Firenze: Archivio di Stato.
- Unità archivistica 657 (Scarperia, San Piero a Sieve, Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Vicchio, Dicomano, San Godenzo). *Soprasindaci, sindaci e Ufficio delle Revisioni e Sindacati*. Firenze: Archivio di Stato.